

via Prospero Alpino, 20 – 00154 ROMA

Indirizzo Internet: [www.usaccliroma.it](http://www.usaccliroma.it)

tel. 06.5780079/06.95948975 fax: 06.5780103

email: [calcio@usaccliroma.it](mailto:calcio@usaccliroma.it)

## **COMMISSIONE DISCIPLINARE**

### **STAGIONE SPORTIVA 2024/2025**

#### **Comunicato Ufficiale n.5 del 7 febbraio 2025**

##### **DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE**

##### **DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (2° GRADO)**

**ASD KIPLING CALCIO** avverso squalifica a carico del calciatore Panatta Roberto fino al 30.06.2026.  
Gara: ASD Kipling Calcio - ASD Real Grottaferrata del 15 gennaio 2025. Comunicato Ufficiale n.12 del 18 gennaio 2025. Procedimento 5/A.

Con tempestivo invio dei motivi di reclamo, l'ASD Kipling Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione del Giudice Sportivo, come in epigrafe riportata, e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che quanto trascritto sul referto dal direttore di gara non sarebbe accaduto per come indicato nelle motivazioni di cui al Comunicato Ufficiale di riferimento.

Infatti, secondo la tesi della reclamante, il calciatore Panatta avrebbe subito un atto di violenza da parte di un dirigente avversario che, nel frattempo, era accorso per dividere lo stesso Panatta e un calciatore avversario che erano intenti a spintonarsi reciprocamente, prima di sferrare a sua volta, un pugno allo stesso dirigente, con il solo intento di difendersi.

Afferma, al riguardo, la società appellante che *“è fondamentale considerare il contesto in cui si è sviluppata la colluttazione e il ruolo provocatorio avuto dal dirigente avversario”*, evidenziando che *“la reazione di Roberto Panatta, seppur sbagliata, è stata una difesa istintiva e non premeditata”*.

Pertanto, invoca ancora la società impugnante *“una valutazione più equilibrata, tenendo conto delle circostanze attenuanti e della condotta generale del nostro calciatore”*, riferendo la condizione di estrema mortificazione in cui è precipitato il calciatore e la precisa volontà di scusarsi per quanto accaduto, nella speranza di non dover porre termine alla sua attività agonistica, considerata l'età avanzata.

La Commissione Disciplinare, preliminarmente deve dichiarare inammissibili gli ulteriori motivi prodotti dalla appellante che hanno preceduto il formale invio del reclamo, poichè non contestualizzati e privi di sottoscrizione; nondimeno, letto il referto, che ai sensi del comma 1, dell'art. 61 C.G.S., fa piena prova circa i fatti accaduti e dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che il calciatore Panatta Roberto colpiva con un violento pugno al volto un dirigente avversario che era costretto a ricorrere, nell'immediato, alle cure del caso attraverso l'apposizione di buste di ghiaccio nella zona del naso.

Dopo di ciò, lo stesso Panatta continuava a gridare, inveendo nei confronti di avversari, terminando solo a seguito dell'intervento di propri compagni di squadra.

Emerge, tuttavia, dalla lettura degli atti che il deplorabile atto commesso dal Panatta sia scaturito anche a causa di un colpo subito da parte del dirigente avversario, a seguito di uno screzio nato nel tentativo di dividere due calciatori.

In ragione di quanto sopra, il reclamo può trovare accoglimento e la sanzione va rideterminata come da dispositivo ricorrendo nell'ipotesi la circostanza attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) del C.G.S.

**P.Q.M.**

La Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina fino al 30.11.2025 la squalifica a carico del calciatore Panatta Roberto e, per l'effetto, dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, pari ad euro 80,00, già versato.

**Pubblicato in Roma il 07/02/2025**

**LA COMMISSIONE DISCIPLINARE**